Rep. n. 221 Prot. n. 16363	
 REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno sette del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette in Genova,	
 presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Via G. D'Annunzio, 64	
 innanzi a me, Dott. Mauro Vestri, Ufficiale Rogante dell'Azienda Ligure	
Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) - Centrale Regionale di Acquisto,	
 senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono	
presenti i Signori:	
- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione	
 Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno	
1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice	
fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore	
dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità,	
anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che	
opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione	
Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e	
servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al	
D.P.C.M. del 24/12/2015;	
- Dott. Giuseppe Maria RIZZI nato a Barletta (BT) il 06/10/1969, C.F.	
RZZGPP69R06A669N, che interviene in qualità di procuratore speciale giusta	
poteri conferiti con procura del 10/07/2013, atto a rogito del Dott. Francesco	
Gerbo, Notaio in Roma, rep. 59261/8710 registrato in Albano Laziale il	M
 16/07/2013 al n. 3641 1T, di TAKEDA ITALIA S.P.A., con sede legale in Via	/
Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma (Roma), iscritta al Registro delle Imprese	
REA RM-1356432 Camera di Commercio di Roma, C.F. 00696360155	

	domiciliata ai fini del presente atto in Via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma	
	(Roma), (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria	
	dell'Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su	
	piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per	
<u> </u>	l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende	
	Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e all'Azienda Sanitaria della	
	Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 16 (con opzione di	
	rinnovo per ulteriori mesi 12), per il/i seguente/i lotto/i: 717A per un importo	
	totale presunto pari ad Euro 1.550.424,61 I.V.A. esclusa, giusta determinazione	
	del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 314 del	
	05/09/2017.	
	I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e	
	poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
	PREMESSO	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
	sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti	
	dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai	
	prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità	
	ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e nei	
	relativi allegati;	V
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	M
	singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,	
	attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente,	
		-

	ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto,	
	all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata	
	mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica	
	Consip Spa si sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;	
	d) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati	
	ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad	
	eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli	
	Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella	
	documentazione di gara:	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
	Bando di gara, dal capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico e dai relativi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni	
	da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'offerta;	
F- 1-10-1	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	/
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
	civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	6/
N. Villa V.	presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	M
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima	
	Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse	

	dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di	
	Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione	
	contrattuale;	
i)	che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
SAFEST TO SEE	dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;	
1)_	che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che sia	
	omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante	
С	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
<u>A</u>	rticolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
1.	. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti	
	aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte	
	delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
<u>A</u>	articolo 2 - Definizioni	
1.	. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo	91
	utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura	A
	e le conseguenti richieste di consegna;	/
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
	sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa	4
	previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	- V
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	

prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore	
all'esecuzione della prestazione richiesta;	
e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	
comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
richiesti, nonché il luogo di consegna;	
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	
www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
attività e prestazioni contrattuali;	
b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
partecipazione alla procedura;	
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	1
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
di contratti di diritto privato.	
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	ye
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	<i>V</i>
leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
Articolo 4 - Oggetto	
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate	

	<u> </u>	
	nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla	
	fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
	aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta	
	dalle Amministrazioni Contraenti con gli Crdinativi di Fornitura e	
	contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della	
.	presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti	
	per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e dell'Azienda	
	Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi	
	di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
	quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.	
·	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
	contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto	
	non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei	
	confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito	
	dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	y
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
	esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda	
	Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.	
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli	

	Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna	
	sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei	
	Soggetti che utilizzano la Convenzione.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Articolo 6 - Modalità di conclusione	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
	Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
	contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei	
	relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:	
	Telefono 06.50260.1 - Fax 06.5001784 - ufficiogare@takeda.com -	
	ufficiogaretakeda@pec.ita.	
-	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
	richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai	
	responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale	
	inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in	
PANILE.	alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è	
	trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna	(1)
	debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i	Uju
	luoghi di consegna.	•
AANALIII.TII ITTII ITTII AANALIII.TII IT	Articolo 7 - Durata	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 16 (sedici) mesi a decorrere	

	dal 10/11/2017.	
	2. La Centrale ha la façoltà di esercitare una opzione di rinnovo per	
	ulteriori 12 (dodici) mesi.	
16.	3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni	
	economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo	
	contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo di	
	rinnovo del contratto stesso.	
	4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	Articolo 8 - Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	
	costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di	
	Euro 108.530,10 emessa in data 23/10/2017 da DEUTSCHE BANK SPA ed	
	identificata con numero 896BGI1703062 determinata come previsto	
	dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
	risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	
	svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo	$-\sqrt{}$
	proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
	singole Amministrazioni contraenti.	W
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	$-\mathcal{W}^{\nu}$
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	-
	le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura	

	ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni	
	Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto dal Capitolato	
11124	Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a	
	far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli	
	importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia	
	sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
	Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il	
,	Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma	4
	scritta dalla Centrale.	A.
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
	provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al	
	reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le	
	0	

	•	
	singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di	
	dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la	
	Convenzione.	
	Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle	
	fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
	normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita	
-		
	all'Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
·····	Civ	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale.	
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	M
	corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita	
	agli atti con prot. gen. n. 0016016.02-11-2017.	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	

	·	
	di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere	
	la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella	
	Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta	
	responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS	
	dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni	
	contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	.,,
	1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott.ssa Rita	
	Cataldo il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti	
	della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: Telefono	
	06.50260.1 - ufficiogare@takeda.com - ufficiogaretakeda@pec.ita	
	3. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
	procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione,	
	Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
	Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	1
	distinti Responsabili della fornitura.	110
	11 - Trasparenza	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	

·	
 della presente Convenzione;	
 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
 somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
 volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
 si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
 utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	<u> </u>
gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
 a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
 ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e	
gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa	
 si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ.,	
 per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento	
 di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
 12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
 trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione	
 medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	
 informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in	
 materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle	<i></i>
modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	1,0
 2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di	
 legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione	
 e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al	

	monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni	r.
	contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata	
	alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi	
	contenuti relativi ai sottoscrittori.	 .
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	
	acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del	
	Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
	fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
	all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini	
	del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza,	
NAME OF TAXABLE PARTY.	liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui	
	agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti	
	con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	4
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato	
	di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	-W
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	/
	ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali	
	di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore	

	stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal	
	D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione	
	consistono, in particolare:	
	nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo	A.V.
	Allegato B;	
	a) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	A
a.u.varv.	l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia	
	effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
	b) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
	c) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
	massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di	
	cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in	
	modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
	stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza	
	necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;	
	d) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	-hv
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	e) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di	

	trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica	
	amministrativa.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la	
	registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili,	
	bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno	
	carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
	Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di	
	registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	Articolo 14 - Clausola finale	
*/*** (M. M. M.) (A. W.) (M. M.) (M.)	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	
	delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative	1
	clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di	4
	approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
	comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	$-\omega$
	può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità	
	o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi	
	atti nel loro complesso.	

	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte	
	delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai	
,	diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far	
	valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
	tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli	
	eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli	
	Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi,	
	a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente	100
	Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte	
	le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per	
	gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare	
	tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	
· 	quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara	
	di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle	
	premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),	
	Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8	
	(Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11	
	(Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art.	\mathcal{N}
	13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).	
	Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia,	
	mediante strumenti informatici su pagine 17 a video, per cui le parti a conferma	

	;
	lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis
	della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma
	autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica
	dell'atto sottoscritto.
	Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato
	pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.
	Genova, lì 07.11.2017
	Giorgio Sacco Giuseppe Maria Rizzi
	Je gungelifin
/ - 45	
	·
	47

